



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 190 del 07/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 24 ottobre 2011, n. 243

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 120 MW da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in località "San Felice e Aspro Piccolo" - Proponente: C.E.A ENGINEERING S.r.l con sede legale in via dei Partigiani n. 4, c.a.p. 24121 Bergamo (BG)

L'anno 2011 addì 24 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5868 del 10.04.2007, la Società C.E.A. Engineering S.r.l. inviava la domanda per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili "impianto eolico San Felice- Aspro Piccolo", già inviato per scopo di conoscenza precedentemente (nota del 29/01/2007 - prot. n. 2076 dell'8/02/2007) in una versione preliminare di fattibilità, sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) in località "San Felice e Aspro Piccolo" e di potenza prevista pari a 120 MW, allegando all'uopo n. 1 copia del progetto definitivo e n. 1 copia dello Studio di Impatto Ambientale.

Con riferimento alla prima consegna del 29/01/2007, risulta acquisita al prot. n. 4872 del 20/03/2007, da parte del Comune di Gravina in Puglia, l'avvenuta affissione del progetto all'Albo Pretorio Comunale senza osservazioni né opposizioni. Contestualmente l'A.C. informava che il parere di competenza sarebbe stato espresso solo a seguito dell'adozione del PRIE, previsto dal Regolamento Regionale n.16 del 4/10/2006. Tuttavia, non risultando ancora, a quella data, avviato alcun procedimento presso lo Scrivente Ufficio, relativamente all'iniziativa progettuale riferita dal Comune di Gravina, il Settore Ecologia regionale, con successiva nota prot. 5170 del 29.03.2007, informava di ciò la CEA Engineering e l'A.C., precisando che conseguentemente le pubblicazioni effettuate non rivestivano alcuna rilevanza.

La Società proponente, con nota acquisita da quest'ufficio al prot. 7077 del 04.05.2007, inviava per l'avvio del procedimento la marca da bollo prevista e copia delle due lettere di deposito della documentazione progettuale, compresa la nota di attivazione del procedimento riferito in premessa.

Con nota prot. n. 11508 del 12.07.2007 il Settore Ecologia riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Gravina in Puglia ed all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere integrazioni documentali e la trasmissione della documentazione progettuale anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio del progetto,

nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con successiva nota acquisita al prot. n. 8583 del 15.06.2007 di questo Settore, la società proponente presentava le integrazioni richieste.

Con nota acquisita anticipatamente al prot. n. 13225 del 21.08.2007 e successivamente al prot. n. 13473 del 05.09.2007, la Società proponente comunicava a quest'Ufficio e al Comune di Gravina in Puglia l'avvenuto deposito di tutta la documentazione. Alla stessa allegava copia della nota di deposito presso l'A.C. e della attestazione di avvenuta pubblicazione dal 16/4/2007 al 16/5/2007. Inoltre si impegnava quanto prima al deposito dell'ulteriore copia dei documenti richiesti dal Settore Ecologia regionale.

Con nota acquisita al prot. n. 13251 del 22.08.2007, la Società proponente, in riscontro alla nota prot. n. 11508 del 12.07.2007, depositava presso il Settore Ecologia: n.2 planimetrie richieste in qualità di integrazioni e ulteriore copia cartacea dell'intera documentazione.

La Società proponente con nota acquisita da quest'ufficio al prot n. 18779 del 17.12.2007, inviava a questo Servizio, al Comune di Gravina in Puglia ed all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, le integrazioni richieste da parte dell'Ufficio Industria Energetica dell'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico.

Con successiva nota acquisita al prot. 2301 del 06.02.2008, la Società proponente trasmetteva a questo Servizio, al Comune di Gravina in Puglia ed all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, copia del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Gravina in Puglia.

Il Servizio Ecologia con nota prot. 3491 del 18.02.2008, riscontrava la richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/1990, da parte di C.E.A Engineering S.r.l acquisita al prot. 2302 del 06.02.2008, riguardanti i progetti di altri parchi eolici ricadenti nel Comune di Gravina in Puglia, favorendola nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico.

Il Comune di Gravina in Puglia con nota acquisita da quest'ufficio al prot. 4809 del 17.03.2008 trasmetteva a questo Ufficio, alla Società proponente e all'Assessorato allo Sviluppo Economico, copia del parere di competenza, relativamente al progetto di cui trattasi, con esito favorevole limitatamente alla installazioni di alcuni aerogeneratori, rispetto all'insieme di quelli proposti, articolati in due lotti. Contestualmente attesta che le integrazioni progettuali richieste dal Settore Ecologia erano state affisse e pubblicate all'albo pretorio comunale dal 08/08/2007 al 07/09/2007.

Il Servizio Ecologia con propria nota prot. 5323 del 01.04.2008, comunicava il proprio riscontro relativamente alle varie attestazioni di pubblicazione all'albo pretorio comunale pervenute.

Con nota acquisita al prot. 7819 del 29.05.2008 e, successivamente, al prot. 16640 del 24.11.2008, la società proponente inviava a questo Servizio, al Comune di Gravina in Puglia ed all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, la lettera di deposito al Comune di Gravina, con i timbri apposti ad attestarne le pubblicazioni avvenute, già riferite ai punti precedenti.

Con successiva nota acquista al prot. 8167 del 03.06.2008, il Comune di Gravina in Puglia, in riscontro alla nota prot. 5323 del 01.04.2008 inviata da quest'Ufficio, inoltrava la pubblicazione rettificata all'Albo pretorio comunale del progetto, già trasmessa, dal 16.04.2008 al 16.05.2008 ed allegava copia delle osservazioni pervenute, a firma della Nuova Energia S.r.l., con le quali detta Società sollevava opposizioni al progetto della CEA Engineering e segnatamente a tutte le turbine eoliche del lotto A e a due turbine del lotto B, in quanto limitrofe, sino all'incompatibilità tecnica, alle proprie, ovvero a quelle proposte nel proprio progetto già presentato alle autorità competenti.

Il Servizio Ecologia con nota prot. 12168 del 04.11.2009, chiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico di dichiarare lo stato delle varie istanze pervenute all'Ufficio VIA, relative ad impianti eolici nel Comune di Gravina in Puglia. Con successiva nota acquista da questo Servizio al prot. 13746 del 14.12.2009, l'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico trasmetteva l'elenco delle istanze di autorizzazione unica riguardanti il Comune di Gravina in Puglia, tra le quali risultava attivata l'istanza di Autorizzazione Unica riferita al progetto di CEA Engineering.

Il Servizio Ecologia con nota prot. 53 del 07.01.2010 indirizzata agli enti regionali di competenza,

riscontrava la comunicazione pervenuta dall'Ufficio Energia, con un inciso riguardante gli altri procedimenti, differenti da quello in oggetto, che risultavano, alla luce di detta comunicazione, non registrati presso l'archivio dell'Assessorato allo Sviluppo Economico per l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame è stata suddivisa in due lotti: Lotto A "località San Felice" e Lotto B "località Aspro Piccolo" (pag. 32 "Relazione Tecnica Generale").

==> N. aerogeneratori: 40 di cui: 23 torri nel lotto A "San Felice" e 17 torri nel lotto B "Aspro piccolo" (ibid., pag. 33).

==> Diametro rotore aerogeneratori: 90 m (ibid., pag. 38).

==> Altezza torre: da 82 m a 105 m (ibidem).

==> Potenza nominale singolo aerogeneratore: 3000 kW per un totale di 120 MW (ibidem)

==> Coordinate1: (ibid. pag 33); Sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Est (Roma 40).

1 Si rileva che la numerazione utilizzata per gli AG nell'elaborato "Relazione di impatto ambientale finalizzata alla valutazione Integrata RR n.16 del 04.10.2006" risulta incongruente con quella usata nelle varie tavole costituenti il progetto definitivo.

La connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) prevede che la sottostazione elettrica venga collegata in antenna con la stazione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra ed esce sulla linea a 380 kV "Matera - S. Sofia". Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale alla stazione sopracitata risulterebbe un impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 150 kV nella suddetta stazione costituirebbe impianto di rete per la connessione.

L'impronta dell'impianto risulta ricadere, secondo l'articolazione del territorio regionale fornita dal Piano Paesaggistico Territoriale regionale, nella "figura" territoriale denominata "la Fossa Bradanica", caratterizzata da "un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci colline ricoperte da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che mantengono la caratteristica grande uniformità spaziale. Più a sud il paesaggio rurale di Gravina e di Altamura, il quale, oltre a essere caratterizzato da un significativo mosaico periurbano in corrispondenza dei due insediamenti, si connota per una struttura rurale a trama fitta piuttosto articolata composta da oliveto prevalente, seminativo e dalle relative associazioni colturali."(PPTR, Relazione della proposta di Piano,

pag.12).

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- L'analisi del layout proposto denota la dimensione significativa dell'area interessata, con tutte le relative conseguenze (ad esempio consumo di suolo), dovuta principalmente all'eccessiva distanza tra i gruppi A e B.
- Nell'area interessata dall'intervento risulta già presente un'altra proposta progettuale in avanzato stato procedurale, ossia già dotata di parere di compatibilità ambientale. Dalla sovrapposizione dei rispettivi layout progettuali emerge che il "lotto A" risulta sovrapporsi completamente agli aerogeneratori della menzionata proposta. A conferma di ciò, risultano pervenute presso quest'ufficio, allegata alla nota prot. 8167 del 03.06.2008 inviata dal Comune di Gravina in Puglia, le osservazioni relative all'opposizione al progetto della C.E.A Engineering S.r.l da parte del proponente che aveva già acquisito in precedenza parere favorevole;
- per quanto riguarda il lotto B, la sovrapposizione con l'iniziativa progettuale riferita al capoverso precedente non si realizza pienamente, tuttavia sono ravvisabili possibili impatti cumulativi dei quale sarebbe opportuno tener conto. Infatti, attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico complessiva del sistema ambientale coinvolto.
- L'analisi dell'impatto visivo risulta trattata brevemente nell'elaborato "Relazione di impatto ambientale finalizzata alla valutazione Integrata RR n.16 del 04.10.2006"(pg.137-140), che, però, appare superficiale sia nella descrizione del contesto paesaggistico e degli aspetti metodologici, sia nella capacità di contestualizzare territorialmente l'intervento. Dal punto di vista grafico invece è stata prodotta la "Tavola -05" denominata "Rilievo e inserimento fotografico 2D e 3D" la quale realizza alcune panoramiche, trascurando la presenza di altri punti di vista di rilievo tra cui: la rete ferroviaria Spinazzola - Gioia del Colle che corre lungo il costone murgiano, la strada panoramica SS 96, il sistema dei belvedere dei centri storici posti sul costone murgiano tra cui i Comuni di Poggiorsini e Gravina in Puglia. Sarebbe stata quantomeno necessaria una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista segnalati e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area.
- Circa le previsioni insediative restituite dagli strumenti urbanistici vigenti, la documentazione fornita si limita ad attestare le destinazioni d'uso delle particelle catastali interessate dalle pertinenze dirette del parco eolico. Manca una rappresentazione di area vasta che contempli la zonizzazione urbana ed extra-urbana del territorio comunale direttamente interessato e del vicino Comune di Poggiorsini, al fine di determinare la compatibilità dell'intervento rispetto a questa, anche a distanze dell'ordine di 1 km, come è opportuno fare negli ambiti territoriali di intervento di progetti eolici.
- L'impatto su flora, fauna ed ecosistemi viene analizzato in modo scarso nell' Elaborato "Relazione di impatto ambientale finalizzata alla valutazione Integrata RR n.16 del 04.10.2006" che risulta incapace di analizzare le criticità derivanti dall'installazione del parco eolico. La necessità di effettuare un'analisi più approfondita scaturisce dal fatto che il sito d'intervento risulta caratterizzato da un'elevata valenza ecologica, poiché il sito si qualifica come "un'area prevalentemente a pascolo naturale, alle praterie ed ai prati stabili non irrigui, ai cespuglieti ed arbusteti ed alla vegetazione sclerofila, soprattutto connessi agli ambienti boscati e forestali. La matrice agricola è sempre intervallata o prossima a spazi naturali, frequenti gli elementi naturali e le aree rifugio (siepi, muretti e ? lari). Elevata contiguità con ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta in genere diversificato e complesso" (PPTR, Relazione della proposta di Piano, pag. 7).
- Inoltre l'impianto risulta iscritto in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di diverse dominanti ambientali, tra cui, a nord, il SIC "Bosco difesa Grande", ad ovest il "T. Basentiello" e ad est il

SIC "Murgia Alta". Da ciò emerge la possibilità dell'instaurarsi di corridoi ecologici necessari alla connessione dei diversi ambiti, che potrebbero ricalcare i reticoli idrografici presenti nell'area, dei quali è opportuno tener conto ai fini del corretto dimensionamento dell'interasse tra le turbine e delle scelte progettuali alla base della definizione del layout.

- Rispetto alla compatibilità con il PUTT-P della Regione Puglia, si segnala che gli aerogeneratori B06, B09, B11, B12, B13, B14, B04, B05, B08, B10 e i relativi cavidotti di collegamento ricadono in ATE B, circostanza non consentita dalla LR 31/2008, art 2, commi 6 ed 8.

- nella documentazione prodotta sono assenti i riferimenti ai caratteri geomorfologici dell'area. Dalle valutazioni operate dallo scrivente Ufficio, avvalendosi del foglio n. 422 della Carta Geomorfologica del PUTT/p, è emerso che:

- gli AG. n. B16, B11, B12, B14, A07 ricadono direttamente su ciglio di scarpata;

- gli AG. n. B15, B06, B13, A13, A06, A08, A14, A15, A12, A20, A21, A22 distano rispettivamente 31m, 10m, 39m, 10m, 27m, 25m, 10m, 10m, 38m, 19m, 17m, 34m da ciglio di scarpata;

- gli AG. n. B11, B12, B14, A01, A17, A18, A13, A23 ricadono su versanti con pendenza probabilmente critica, suscettibile di una verifica e di maggiore approfondimento;

Inoltre i seguenti AG ricadono all'interno dell'area buffer di 150 da corsi d'acqua segnalati dal PUTT/p ed in particolare:

- l'AG n. B17 dista circa 22m dal corso d'acqua Lago di Serra del Corvo;

- l'AG nn. A01, A05, A04, A03, A17, A18, A13, A12, A08, A07, A11, A14, A15, A16, A20 distano rispettivamente: 4m, 64m, 81m, 141m, 84m, 27m, 128m, 20m, 81m, 105m, 96m, 25m, 135m, 51m, 61m dal T. Basentiello.

- il Fosso Palude, il Fosso dell' Aspro e Madonna del Piede si frappone tra gli AG nn. B06, B11, B12, B13, B14.

- il cavidotto di collegamento tra i due gruppi ricade all'interno dell'area buffer di 150 m del Torrente Pentecchia, con possibili ricadute anche ai danni della connettività ecologica.

Infine gli AG nn. A17, A18, A13, B15, B16, con il relativo cavidotto di connessione, ricadono all'interno dell'area sottoposta a vincolo idrogeologico.

- Si ravvisa una carenza di contenuti specialistica per l'evidenza di impatti ambientali dedicati alle varie matrici, ad esempio al passaggio e alle fasi di cantiere. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si segnala come necessario un approfondimento degli impatti legati alla costruzione dei circa 18 km di sviluppo lineare delle opere di connessione interna ed esterna, necessarie sia al collegamento tra i due gruppi di aerogeneratori che al collegamento del parco alla RTN.

- L'impatto acustico è trattato nella Tavola 20 "Impatto acustico" e nell'elaborato "Relazione di impatto ambientale finalizzata alla valutazione Integrata RR n.16 del 04.10.2006". Dall'analisi effettuata si segnalano varie criticità:

- non è chiaro il numero di aerogeneratori utilizzati nella procedura di calcolo: infatti, nello studio a pag. 143, si fa riferimento a 10 aerogeneratori anziché i 40 oggetto della proposta progettuale;

- risulta assente un'analisi fonometrica ante - operam in grado di caratterizzare il clima acustico del sito d'installazione e determinare il rumore di fondo caratteristico del sito d'intervento;

- non sono chiari i criteri con cui sono stati individuati i recettori denominati "aree sensibili" dallo stesso proponente ("Relazione di impatto ambientale finalizzata alla valutazione Integrata RR n.16 del 04.10.2006", pag. 144). A tal proposito si ricorda che è infatti necessario considerare come potenziali recettori sia gli edifici civili sia le masserie, includendo anche quelle in stato di abbandono che possono essere oggetto di eventuali interventi di riqualificazione ed essere restituite all'abitabilità;

- dall'analisi dei risultati riportati a pag. 144 dello studio si evidenzia il superamento, per alcuni recettori sensibili, dei limiti imposti dal DPCM 14.11.97;

- non è stata fornita alcuna documentazione che attesti l'iscrizione del redattore all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95;

- in merito al rischio di incidenti connessi alla gittata, dalla ricognizione dei possibili punti-bersaglio ad un impatto a seguito a rottura di una pala (o di una porzione di essa), si evince l'esistenza, entro il raggio di circa 250-300 m dagli AG, di vari fabbricati e masserie. In particolare:
 - la Masseria Aspro Grande risulta circondata dagli AG nn. B06, B07, B09 i quali distano rispettivamente 160m, 65m, 209m;
 - la Masseria Spota dista 320m dall'AG. n. B17;
 - La seconda Masseria Aspro Grande risulta a circa 250m dall'AG n. B12 e circa 260m dall'AG n. B13.A tal proposito, la condizione di abitabilità attuale e potenziale dei suddetti fabbricati e masserie non è esplicitata dagli studi forniti (ad esempio risulta assente un report fotografico dettagliato).
- le misure di mitigazione previste dal proponente consistono in un ripristino vegetazionale post-operam non definito puntualmente, né contestualizzato soprattutto in merito alla indicazione degli esemplari di ulivi da tutelare/preservare. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in località "San Felice e Aspro Piccolo", proposto da C.E.A ENGINEERING S.r.l con sede legale in via dei Partigiani n.4, c.a.p. 24121 Bergamo, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe. L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del

31/07/98;

VISTE le osservazioni allegate alla nota inviata dal Comune di Gravina in Puglia ed acquisite al prot. 8167 del 03.06.2008;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. e i e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. e i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in località "San Felice e Aspro Piccolo" - Proponente: C.E.A ENGINEERING S.r.l con sede legale in via dei Partigiani n.4, c.a.p. 24121 Bergamo, di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Bari, al Comune di Gravina in Puglia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
